



## **Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 62 del 15/05/2014**

**DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE UFFICIO PROGRAMMAZIONE, POLITICHE ENERGETICHE, VIA E VAS 18 aprile 2014, n. 134**

D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. e L.R. 11/2001 e s.m.i. - Procedimento di V.I.A. relativo alla realizzazione di un parco eolico nel Comune di Foggia (FG) in località "Masseria Stella" - proponente società EEZ2 S.r.l.

L'anno 2014 addì 18 del mese di aprile in Modugno, nella sede del Servizio Ecologia, il Dirigente dell'Ufficio Programmazione, Politiche Energetiche, V.I.A./V.A.S., ing. Caterina Dibitonto, sulla scorta dell'istruttoria amministrativa espletata dall'Ufficio e dell'istruttoria tecnica svolta dal Comitato regionale per la V.I.A. (Regolamento Regionale 10/2011, art.1, art. 4, comma 6 e art. 11, comma 4), ha adottato il seguente provvedimento:

Premesso che:

- Con Determinazione Dirigenziale n. 227 del 08.06.2010 il Dirigente del Servizio Ecologia, assoggettava alla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale, l'impianto di produzione di energia da fonte eolica da realizzarsi nel Comune di Foggia proposto dalla società EEZ 2 srl;
- la società EEZ 2 srl, con nota acquisita al prot. con n. 11802 del 09.09.2010 del Servizio Ecologia, presentava istanza di Valutazione di Impatto Ambientale per la realizzazione di un impianto eolico in località "Masseria Stella" in agro di Foggia;
- Con nota acquisita al prot. n. 13793 dello 02.11.2010 la Società proponente inoltrava comunicazione di avvenuto deposito del progetto presso il Comune di Foggia e la Provincia di Foggia, unitamente alla copia della pubblicazione dell'avviso di deposito su un quotidiano a diffusione regionale;
- la Società proponente con nota acquisita al prot. con n. 3399 del 26.04.2012 del Servizio Ecologia, chiedeva di conoscere lo stato procedimentale relativo alla richiesta di VIA per il parco eolico in oggetto esplicitato;
- il Servizio Ecologia, con nota prot. n. 6009 del 24.07.2012, chiedeva alle Amministrazioni interessate di esprimere il proprio parere ai sensi del D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., della L.R. 11/2001 e ss.mm.ii. Contestualmente chiedeva alla società proponente di inviare copia delle attestazione di avvenuto pagamento degli oneri istruttori;
- con nota acquisita al prot. n. 6509 dell'08.08.2012 del Servizio Ecologia la Società proponente trasmetteva copia dell'attestazione di avvenuto pagamento degli oneri istruttori;
- la Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici della Puglia, con nota acquisita la prot. n. 7424 del 18.09.2012 del Servizio Ecologia, invitava la Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici per le province di Bari, Barletta - Andria - Trani e Foggia e la Soprintendenza per i Beni Archeologici della Puglia a trasmettere in via endoprocedimentale le valutazioni di competenza;
- la Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici per le province di Bari, Barletta - Andria Trani e Foggia, con nota acquisita al prot. n. 7422 del 18.09.2012 del Servizio Ecologia, escludeva

l'interessamento di beni e/o aree monumentali vincolanti a norma della Parte II del D.Lgs. n. 42/2004 e/o beni paesaggistici ai sensi dell'art. 136 del D.Lgs. n. 42/2004. La verifica di eventuali interferenze del parco eolico con le aree tutelate per legge ai sensi dell'art. 142 del D.Lgs. n. 42/2004 veniva subordinata alla ricognizione dei beni che la stessa Soprintendenza avrebbe effettuato di concerto con i competenti enti locali;

- la Soprintendenza per i Beni Archeologici della Puglia, con nota acquisita al prot. n. 10149 del 05.12.2012 di questo Servizio, inviava il proprio parere di competenza precisando che agli atti della medesima non risultava nessuna istanza da parte della società. Inoltre, sulla base della documentazione scaricabile dal portale ambientale della Regione Puglia, evidenziava [...] che le opere in progetto ricadono in un comparto territoriale ad alto indice di significatività archeologica, caratterizzato da un intenso popolamento della Preistoria all'Età medievale e attraversato dalla rete di viabilità romana, nota da fotointerpretazione, connessa con i centri di Luceria e Arpi. In secondo luogo le opere in progetto presentano diretta interferenza con l'insediamento di età medievale di Mass. La Stella noto da fotointerpretazione.

- con nota prot. n. 7503 del 25.07.2013, il Servizio Ecologia - Ufficio Programmazione, Politiche Energetiche, VIA e VAS inoltrava alla società proponente la nota della Soprintendenza per i Beni Archeologici della Puglia (prot. n. 10149/2012);

- con nota proprio prot. n. 11304 del 24.09.2012 l'Autorità di Bacino richiedeva integrazioni documentali ai fini del rilascio del parere di propria competenza;

- con nota prot. n. 7503 del 25.07.2013, il Servizio Ecologia - Ufficio Programmazione, Politiche Energetiche, VIA e VAS inoltrava alla società proponente la richiesta di integrazioni formulata dall'AdB Puglia (prot. n. 11304/2012);

- il Comitato Regionale per la VIA, nella seduta del 17.09.2013 (nota prot. n. 9481/2013), visto il mancato riscontro alle richieste di integrazioni documentali richieste dalla Soprintendenza e l'Autorità di Bacino della Puglia, della valutazione degli impatti cumulativi ai sensi della DGR 2122/2012, sospendeva il proprio parere di competenza in attesa dell'invio da parte della Società proponente delle integrazioni documentali richieste dai succitati Enti;

- con nota prot. n. 10148 del 30.10.2013 il Servizio Ecologia - Ufficio Programmazione, Politiche Energetiche, VIA e VAS comunicava alla società quanto evidenziato dal Comitato Regionale per la VIA con nota prot. n. 9481/2013;

- con nota del 26.11.2013, acquisita al prot. n. 11819 del 13.12.2013 del Servizio Ecologia, il Servizio Tutela delle Acque trasmetteva il proprio parere di competenza;

- con nota del 27.11.2013, acquisita al prot. n. 11725 del 13.12.2013 del Servizio Ecologia, la società proponente richiedeva una proroga di trenta (30) giorni al termine per l'invio delle integrazioni documentali, al fine di ottemperare a quanto richiesto dal Comitato Regionale per la VIA con nota prot. n. 9481/2013;

- con nota prot. n. 12081 del 20.12.2013 il Servizio Ecologia - Ufficio Programmazione, Politiche Energetiche, VIA e VAS concedeva una proroga di ulteriori trenta (30) giorni per l'invio delle integrazioni così come richiesto dalla società proponente (nota prot. n. 11725/2013);

- con nota del 30.12.2013, acquisita al prot. n. 249 del 08.01.2014 del Servizio Ecologia, la società proponente inviava le integrazioni richieste dal Comitato Regionale per la VIA (prot. n. 10148/2013);

- con nota del 11.02.2014 inviata via PEC, acquisita al prot. n. 1682 del 14.02.2014 del Servizio ecologia, l'AdB Puglia comunicava che a seguito del deposito da parte della società proponente delle integrazioni richieste avrebbe reso il proprio parere di competenza nel più breve tempo possibile;

- con nota del 18.02.2014 inviata via PEC, acquisita al prot. n. 1816 del 18.02.2014 del Servizio Ecologia, l'AdB Puglia trasmetteva il parere di competenza ritenendo che per quanto di propria competenza e in ordine ai vincoli vigenti, ..., di esprimere parere sfavorevole alla realizzazione degli aerogeneratori T1, T2, e T3 con le relative piazzole e piste di accesso;

- con nota del 18.02.2014 inviata via PEC, acquisita al prot. n. 1825 del 18.02.2014 del Servizio

Ecologia, l'Arpa Puglia - Direzione Scientifica, esaminato il progetto e la documentazione presentata, comprensiva delle integrazioni prodotte in seguito alla richiesta del comitato, considerava poco esaustive, evidenziando carenze nei contenuti di alcune relazioni specialistiche, le analisi dei potenziali impatti sotto il profilo acustico, elettromagnetico, della sicurezza pubblica (calcolo della gittata massima) compiute dal proponente. Inoltre, evidenziava l'assenza di uno studio sui potenziali impatti cumulativi ex DGR 2122/2012 effettuato [...] in base ai criteri di valutazione fra impianti eolici e fotovoltaici riportate nelle linee guida ARPA Puglia adottate con Delibera del Direttore generale n. 244 del 31.05.2013 e pubblicate sul sito istituzionale (...);

- il Comitato Regionale per la VIA, valutate le integrazioni trasmesse dalla società proponente con nota prot. 249/2014, esprimeva nella seduta del 18.02.2014 parere negativo alla realizzazione del parco eolico in valutazione (prot. n. 1848/2014);

- con nota del 18.02.2014 inviata via PEC, acquisita al prot. n. 2470 del 18.02.2014 del Servizio Ecologia, la società proponente comunicava al termine della seduta del Comitato VIA del 18.02.2014 che avrebbe trasmesso all'AdB Puglia documentazione integrativa al fine della revisione del parere formulato dall'AdB Puglia;

- con nota prot. n. 2104 del 27.02.2014, il Servizio Ecologia - Ufficio Programmazione, Politiche Energetiche, VIA e VAS comunicava, ai sensi dell'art. 10 bis della L. 241/1990 e ss.mm.ii., formale preavviso di rigetto;

- con nota del 08.03.2014 inviata via PEC, acquisita al prot. n. 2803 del 17.03.2014 del Servizio Ecologia, la società proponente inviava all'AdB Puglia e Servizio Ecologia quanto indicato nella nota prot. n. 2470/2014;

TUTTO CIO' PREMESSO,

ACQUISITO il parere reso dal Comitato Regionale per la VIA ai sensi dell'art. 2 del R.R n. 10/2011 nella seduta del 17.09.2013 che allegato al presente atto, ne costituisce parte integrante;

ACQUISITE le integrazioni documentali trasmesse dalla società e richieste dal Comitato Regionale per la VIA (prot. 249/2014);

ACQUISITO il parere reso dal Comitato Regionale per la VIA ai sensi dell'art. 2 del R.R n. 10/2011 nella seduta del 18.02.2014 che allegato al presente atto, ne costituisce parte integrante;

CONSIDERATO che, a seguito della comunicazione del preavviso di parere negativo ai sensi dell'art.10bis della L.241/1990 e ss. mm. ii., la Società proponente non ha mai trasmesso le proprie osservazioni né richiesto una sospensione dei termini del procedimento in attesa delle valutazioni di merito dell'AdB Puglia, in seguito alla trasmissione delle integrazioni documentali inviate con nota prot. n. 2803/2014;

RITENUTO sulla base di quanto premesso, di dover provvedere alla formulazione del giudizio di valutazione di impatto ambientale, ai sensi dell'art. 13 comma 1 della LR 11/2001 e ss.mm.ii.

la Dirigente dell'Ufficio Programmazione, Politiche Energetiche, VIA e VAS

VISTA la Legge Regionale 4 febbraio 1997 n. 7 e ss.mm.ii.;

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 3261 del 28/7/98 con la quale sono state emanate direttive per la separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;

VISTO il D.P.G.R. 22 febbraio 2008, n. 161 con cui è stato adottato l'atto di alta Organizzazione della Presidenza e della Giunta della Regione Puglia che ha provveduto a ridefinire le strutture amministrative susseguenti al processo riorganizzativo "Gaia", - Aree di Coordinamento - Servizi - Uffici;

VISTO l'art. 32 della legge n. 69 del 18 giugno 2009 che prevede l'obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale all'Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;

VISTO l'art. 18 del D.lgs. n. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali" in merito ai principi applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;

VISTI gli artt. 14 e 16 del D.lgs. n. 165/2001;

VISTO il D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.;

VISTA la L.R. n. 11/2001 e ss.mm.ii.;

VISTA la L. 241/1990 e ss.mm.ii.

VISTA la DGR n. 1099 del 16.05.2011 con la quale è stato approvato il Regolamento Regionale n. 10 e pubblicato sul BURP n. 79 del 20.05.2011;

VISTA la determinazione n. 99 del 21.05.2012 con cui il Dirigente del Servizio Ecologia, ai sensi dell'art. 45 della l.r. 10/2007, ha delegato le proprie funzioni al Dirigente dell'Ufficio Programmazione Politiche energetiche VIA e VAS nonché le competenze relative alla valutazione di incidenza;

Verifica ai sensi del D.lgs. 196/03

Garanzie della riservatezza.

La pubblicazione dell'atto all'Albo salve le garanzie previste dalla L. 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini tenuto conto di quanto disposto dal D.lgs. 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili; qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati. Non ricorrono gli obblighi di cui agli artt. 26 e 27 del D.lgs. 33/2013.

COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DELLA L.R. N. 28/2001 e ss. mm.

La presente determinazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del Bilancio Regionale.

DETERMINA

- fatte salve le considerazioni esposte in narrativa che qui si intendono tutte integralmente riportate e trascritte,

- di esprimere, in conformità al parere reso dal Comitato regionale per la VIA nella seduta del 21.01.2014, giudizio di compatibilità ambientale negativo per l'impianto di produzione di energia da fonte

eolica da realizzare nel Comune di Foggia, - Proponente: EEZ 2 S.r.l. (Energì Emissioni Zero 2), sede legale: Riviera di Chiaia, 287 - 80121, Napoli; di notificare il presente provvedimento alla società proponente a cura dell'Ufficio Programmazione, Politiche Energetiche, VIA e VAS;

- di trasmettere copia conforme del presente provvedimento al Servizio Segreteria della Giunta Regionale, al Servizio regionale Reti ed Infrastrutture Energetiche, al Servizio regionale di Assetto del Territorio, al Comune di Foggia, alla Provincia di Foggia, all'Autorità di Bacino della Puglia, all'ARPA Puglia, alla Direzione Regione per i Beni Culturali e Paesaggistici della Puglia;

- di pubblicare il presente provvedimento sul sito web istituzionale della Regione Puglia ed in particolare sul "Portale Ambientale" dell'Assessorato alla Qualità dell'Ambiente alla sezione VIA - Determinazioni Dirigenziali;

- di far pubblicare estratto del presente provvedimento sul B.U.R.P.

Avverso la presente determinazione l'interessato, ai sensi dell'art. 3 c.4 della L. 241/90 e ss.mm.ii., può proporre nei termini di legge dalla notifica del presente provvedimento, ricorso giurisdizionale amministrativo o, in alternativa, ricorso straordinario (ex D.P.R. 1199/1971).

La Dirigente dell'Ufficio Programmazione,  
Politiche Energetiche, VIA e VAS  
Ing. Caterina Dibitonto